

STATUTO PROVINCIALE AIAC

di

PESARO e URBINO

corretto anno 2007

Art. 1 – Costituzione e scopi

1. Nella Provincia di Pesaro e Urbino è costituito il Gruppo Provinciale che persegue gli scopi di cui all'art. 1 dello Statuto dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio.

Art. 2 – Associati

1. Possono associarsi al Gruppo Provinciale, mediante il pagamento della quota associativa, gli Allenatori comunque denominati che abbiano i requisiti e alle condizioni previste dall'art. 1 dello Statuto A.I.A.C. e che abbiano residenza nella Provincia di Pesaro –Urbino.
2. Per residenza si intende esclusivamente quella riportata nell'Albo dei Tecnici del Settore Tecnico.
3. Possono associarsi anche gli Allenatori residenti in altre Province che abbiano stabile dimora nella Provincia o vi svolgano la loro attività limitatamente alle stagioni durante le quali svolgono tale attività.

Art. 3 – Organi del Gruppo Provinciale

1. Sono Organi del Gruppo Provinciale
 - a) L'Assemblea Generale Provinciale;
 - b) Il Presidente;
 - c) 1 o più Vice Presidente;
 - d) Il Consiglio Direttivo;
 - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo);
 - f) Il Collegio dei Probi Viri (facoltativo).
2. E' motivo di immediata decadenza dei componenti dei suddetti organi, la mancata iscrizione all'A.I.A.C. nell'anno in corso.

Art. 4 – Assemblea generale Provinciale

1. L'Assemblea Generale Provinciale è costituita dagli Allenatori iscritti al Gruppo in regola con il pagamento delle quote sociali per l'anno in corso;
2. L'Assemblea generale si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria entro il 30 aprile.
3. Può altresì, riunirsi in sessione straordinaria per decisione del Presidente o su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di un quinto degli associati di cui al comma 1.
4. La convocazione delle Assemblee è diramata dal Presidente agli associati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea con lettera in cui saranno precisati luogo, data e ora (1° e 2° convocazione) e l'ordine del giorno.
5. Le Assemblee saranno presiedute da un Associato nominato in apertura di seduta.
6. Funge da Segretario quello del Gruppo o, in sua assenza o impedimento, un associato nominato dall'Assemblea in apertura di seduta.
7. Le Assemblee risultano validamente costituite qualsiasi il numero degli iscritti presenti.
8. Tutte le deliberazioni assembleari sono assunte a maggioranza di voti.
9. Le decisioni riguardanti le modifiche del presente Statuto, dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dell'Assemblea in 1° votazione , mentre in 2° votazione , saranno validamente approvate qualunque sia il numero degli associati presenti.
10. Hanno diritto al voto :
 - a) gli associati che sono in regola con il versamento della quota di associazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

- b) coloro che prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva , presentino copia della ricevuta di versamento della quota di associazione o coloro che prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva versino la quota di associazione al Gruppo Provinciale ;
- c) Ogni associato , può porre la propria candidatura , solo per una delle cariche previste e per le modalità di presentazione delle candidature, vedi art. 6; 10; 14 .

Art. 5 – Attribuzioni dell'Assemblea Generale

- 1. L'Assemblea generale delibera su tutti gli argomenti che rientrano negli scopi sociali o che non siano specificatamente attribuiti ad altri Organi del presente Statuto.
- 2. Nella sessione ordinaria delibera, in particolare, su :
 - a) La relazione morale e finanziaria;
 - b) L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - c) L'approvazione e/o la modifica dello Statuto;
 - d) L'elezione degli Organi Statutari (Pres.; Vice Pres.; Cons.; Rev. dei Conti; Proibiviri)
 - e) Ogni e qualsiasi argomento che venga sottoposto alla sua approvazione.

Art. 6– Elezioni del Presidente

- 1. Può essere eletto Presidente, qualsiasi associato in regola con il pagamento delle quote sociali, che faccia pervenire la propria richiesta di candidatura , corredata da copia della ricevuta di pagamento della quota associativa per l'anno in corso, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea .
- 2. La votazione avverrà a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza.
- 3. Risulterà eletto il candidato che avrà conseguito la maggioranza dei voti.
- 4. In caso di parità dei voti si procederà ad una nuova votazione, sempre a scrutinio segreto, fra i candidati in parità .
- 5. Se la parità perdurerà anche dopo la seconda votazione si procederà alla nomina ai sensi dell'art.7 comma 6.
- 6. L'Assemblea potrà decidere di procedere alla elezione per acclamazione.
- 7. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo si provvederà alla sua sostituzione, fino alla scadenza del mandato, con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati o in mancanza con il componente del C.D. scelto ai sensi dell'art. 7 .

Art. 7 – Attribuzioni del Presidente

- 1. Il Presidente che rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti:
 - a) Convoca l'Assemblea generale ;
 - b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - c) Coordina l'attività di tutti gli Organi del Gruppo Provinciale;
 - d) Dà pratica attuazione, con la collaborazione del Segretario, alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
 - e) Redige la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo e alla approvazione dell'Assemblea;
 - f) Pone in essere ogni atto necessario per il raggiungimento dei fini del Gruppo;
 - g) Convoca e presiede le riunioni dei soci sia ai fini informativi e di discussione dei problemi di categoria sia per aggiornamento tecnico.
- 2. Il Presidente può adottare provvedimenti indifferibili e urgenti con l'obbligo di farli ratificare alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
- 3. In caso di mancata ratifica, il Presidente decade.
- 4. Il Presidente se incaricato dal Presidente Regionale dovrà rappresentare l'Associazione nei Consigli Allenatori o in riunioni Federali.

5. In Caso di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 8– Uno o più Vice Presidente

1. Possono essere nominati dal Consiglio Direttivo uno o più Vice Presidente , gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali;

Art. 9 – Attribuzioni del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente in mancanza del Presidente lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

Art. 10 – Elezioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente nominato ai sensi dell'art. 6 , da uno o più Vice Presidente ai sensi dell'art. 8, e da un numero minimo di 4 ad un massimo di n. 10 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci con voto a scrutinio segreto o per alzata di mano o per acclamazione di un'unica lista di candidati.
2. Possono essere eletti Consiglieri:
 - a. gli associati che sono in regola con il versamento della quota di associazione al 31 dicembre dell'anno precedente e/o di quello in corso;
 - b. coloro che prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva , presentino copia della ricevuta di versamento della quota di associazione per l'anno in corso;
 - c. coloro che prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva versino la quota di associazione per l'anno in corso al Gruppo Provinciale ;
 - d. la candidatura può essere posta anche prima dell'inizio dell'Assemblea.
3. L'Assemblea, all'inizio della seduta, nomina una Commissione elettorale – Verifica poteri , composta da tre membri che provvederà
 - a. alla convalida della lista degli iscritti e dei candidati ;
 - b. alla verifica del numero dei voti esprimibili dopo controllo dei presenti;
 - c. alla firma delle schede elettorali per l'elezione degli Organi sociali;
 - d. al controllo della regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali;
 - e. allo scrutinio delle schede e alla redazione del verbale con i risultati della votazione da presentare al Presidente dell'Assemblea per la proclamazione.
4. Ciascun associato potrà esprimere preferenze pari a due terzi con arrotondamento all'intero superiore, dei componenti da eleggere.
5. E' possibile presentare più di una lista, fatte salve le norme statutarie per le candidature.
6. Le preferenze vanno obbligatoriamente espresse solo per candidati appartenenti ad una sola lista.
7. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
8. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
9. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo di un Consigliere ,si provvederà alla sua sostituzione ,fino alla scadenza del mandato, con quello che immediatamente segue nella lista dei voti riportati o in mancanza con il componente del C.D. scelto ai sensi dell'art. 7 .

Art. 11 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:
 - a) E' investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo Provinciale
 - a) Si attiva per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) Si incarica di far rispettare lo Statuto ;
 - c) Nomina uno o più Vice Presidente;
 - d) Nomina i Delegati Regionali e Nazionali per le Assemblee elettive ;
 - e) Ogni qualvolta si riunisce deve provvedere alla redazione del verbale della seduta;
 - f) Sceglie la sede sociale del Gruppo.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. E' composto da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea.
2. L'Assemblea elegge anche due supplenti che subentreranno, in ordine di età, ai membri effettivi qualora, per qualsiasi causa, uno o due di essi cessino dall'incarico.
3. Ogni qualvolta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti. .
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella prima riunione successiva all'elezione convocata dal Presidente Regionale, nomina nel proprio seno un Presidente.
5. Ha il compito di controllare la regolarità della gestione, le scritture contabili, la consistenza di cassa, i libri sociali e i Bilanci preventivo e consuntivo sui quali redigerà una propria relazione.
6. Compie, almeno una volta l'anno, con la presenza di almeno di due dei membri effettivi, controlli sulla regolare tenuta della contabilità
7. Può segnalare al Consiglio Direttivo Regionale i casi più gravi e di malfunzionamento.
8. La candidatura può essere posta anche prima dell'inizio dell'Assemblea, purchè in regola con il tesseramento AIAC .

Art. 13 – Il Collegio dei Proviviri

1. E' composto da 3 membri effettivi eletti dall'Assemblea.
2. L'Assemblea elegge anche due supplenti che subentreranno, in ordine di età, ai membri effettivi qualora, per qualsiasi causa, uno o due di essi cessino dall'incarico.
3. Ogni qualvolta un membro supplente sostituirà un membro effettivo o venga a cessare dall'incarico, subentrerà il primo dei non eletti.
4. Il Collegio dei Proviviri, nella prima riunione successiva all'elezione convocata dal Presidente Regionale, nomina nel proprio seno un Presidente.
5. Il Collegio dei Proviviri derime eventuali controversie fra gli associati e giudica sulle controversie relative all'ammissione ed espulsione dei soci, sulle questioni disciplinari e su ogni altra che possa insorgere circa l'interpretazione l'applicazione del presente Statuto.
6. La candidatura può essere posta anche prima dell'inizio dell'Assemblea, purchè in regola con il tesseramento AIAC .

Art. 14 – Elezione dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Proviviri

1. Possono essere eletti membri effettivi dei Collegi dei revisori dei Conti e dei Proviviri:
 - d) gli associati che sono in regola con il versamento della quota di associazione al 31 dicembre dell'anno precedente e/o di quello in corso;
 - e) coloro che prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva , presentino copia della ricevuta di versamento della quota di associazione per l'anno in corso o coloro che prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva versino la quota di associazione per l'anno in corso al Gruppo Provinciale ;
2. Ciascun associato potrà esprimere una sola preferenza ;
3. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti;
4. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione A.I.A.C. e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 15 – Il Segretario e/o Tesoriere

1. Il Segretario scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, purchè associato, coadiuva il Presidente e amministra il Gruppo svolgendo anche le funzioni di Tesoriere limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione comprese le operazioni bancarie e il prelievo di qualsiasi forma di fondi liquidi del Gruppo nonché il rilascio di quietanza e ricevute.

Art. 16 – Durata delle cariche sociali

1. Gli Organi Sociali rimarranno in carica un numero di anni pari a quello degli Organi Nazionali e Regionali.

Art. 17 – Proroga delle cariche sociali

1. Qualora per mancanza di candidature proposte nei termini previsti resterà in carica quello che al momento attuale è il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – L'esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 01 gennaio al 31 dicembre.
2. Ciascun socio può prendere visione della contabilità in qualsiasi momento tramite richiesta scritta da indirizzare al Presidente Provinciale.

Art. 19 – Entrate

1. Le entrate del Gruppo sono costituite:
 - a) Dalla percentuale spettante sulle quote associative;
 - b) Da ogni altra entrata straordinaria (sponsor, prodotti A.I.A.C e non, dispense, ecc...)

Art. 20 – Uscite

1. Spese di cartoleria.
2. Stampati.
3. Postelegrafonici.
4. Spese per Assemblee .
5. Spese per corsi di aggiornamento e manifestazioni.
6. Spese di rappresentanza.

Art. 21 – Relazione morale e finanziaria

1. A cura del Presidente ,sarà presentata all'Assemblea, una relazione sull'attività svolta, gli obiettivi raggiunti e i programmi futuri.

Art. 22 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali e Regionali e successivamente, del Diritto Ordinario in quanto applicabili.

Art. 23 – Norma generale

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono lo Statuto e il Regolamento Organico dell'A.I.A.C. Nazionale e Regionale.